

Capitolo 52. Stabilimento termale per gli indigenti in Acqui, lire 43,200.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Mercanti.

(*Non è presente*).

*Sanità marittima.* — Capitolo 53. Lazza-  
retti marittimi - Personale (*Spese fisse*), lire  
15,000.

Capitolo 54. Lavori di riduzione e di mi-  
glioramento e provviste per le stazioni sani-  
tarie, lire 49,000.

Capitolo 55. Lazzaretti marittimi - Retri-  
buzione al personale avventizio amministra-  
tivo e di basso servizio, lire 6,000.

Capitolo 56. Lazzaretti marittimi - Mobili,  
spese di cancelleria, d'illuminazione, di ri-  
scaldamento e spese varie, lire 20,000.

Lo stanziamento di questo capitolo deve  
esser ridotto a lire 15,000 per compensare le  
5,000 lire, che furono aumentate in un altro  
capitolo.

È così, onorevole ministro?

**Giolitti**, *ministro dell'interno*. Precisamente.

**Presidente**. Dunque il capitolo 56 s'intende  
approvato collo stanziamento di lire 15,000.

*Spese per la sicurezza pubblica.* — Capi-  
tolo 57. Servizio segreto, lire 1,000,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare  
l'onorevole Comandini.

**Comandini**. Sebbene questo capitolo sia in-  
titolato « Fondi segreti » io non parlo su  
questi, ma sopra alcune questioni attinenti al  
personale di pubblica sicurezza e che abbrac-  
ciano tutta la serie dei capitoli di questa  
parte del bilancio. Io mi sono iscritto al ca-  
pitolo 57 perchè alcune economie, che credo  
si potrebbero fare per rimediare ai mali che  
brevemente accennerò, si dovrebbero precisa-  
mente fare, secondo me, sui fondi segreti.

Voglio parlare, in realtà, di una circolare  
a firma « Rosano sotto-segretario di Stato per  
l'interno » che è stata diramata in data 5 aprile  
dell'anno corrente sulla questione del sopras-  
soldo e indennità di alloggio agli agenti ausi-  
liari e guardie di città. Questa circolare mo-  
difica le condizioni di rafferma che sono  
stabilite dagli articoli 165, 166 del regola-  
mento 25 agosto 1892, promulgato con Decreto  
Reale n. 423.

Per quanta sia la fiducia che il Ministero  
gode, un Decreto Reale non dovrebbe essere  
modificato con una circolare ministeriale che  
non può aver valore di regolamento e non è  
registrata alla Corte dei conti.

Questo sistema di modificare gli effetti di  
una legge con un regolamento, e di un re-  
golamento con una circolare è abbastanza  
esteso e da molto tempo, e, senza fare uno  
speciale appunto al ministro dell'interno, non  
posso non rilevarlo, sia pure a proposito di  
una semplice raccomandazione.

Con detta circolare si prescrive che « vo-  
lendo provvedere al collocamento degli agenti  
ausiliari di prima e seconda classe col non  
surrogarli a misura che, compiendo la ferma,  
cessano dal servizio, si è disposto di ammet-  
terli in ambedue le classi a far passaggio nel  
Corpo delle guardie di città col grado corri-  
spondente allo stipendio che percepiscono,  
purchè ne facciano domanda e si trovino nelle  
condizioni volute dal regolamento, quando  
anche abbiano sorpassato il limite di età e siano  
uniti in matrimonio. Ma all'atto del passag-  
gio, oltre al soprassoldo speciale, dovranno  
cessare dal percepire l'indennità di alloggio,  
quelli fra i detti agenti ai quali fosse stata  
concessa, e ciò perchè non potrebbe essere  
corrisposta a quelli di prima classe, i quali  
col mutare la loro qualità perdono i diritti  
ad essa riconosciuti dagli articoli 3 e 4 del  
Decreto ministeriale 10 marzo 1888, e ne-  
ppure potrebbe essere accordata agli agenti  
ausiliari di seconda classe, i quali solo in  
forza dello stesso Decreto possono conseguire  
le indennità in parola, mentre passando a far  
parte di un altro Corpo non possono esimersi  
dal sottostare alle condizioni pel medesimo  
stabilite. »

La circolare contiene altre norme, e ag-  
giunge: « Le disposizioni dell'articolo 166 del  
regolamento approvato con Regio Decreto  
14 agosto 1892, relativamente all'indennità  
di alloggio, non possono avere, anche per tutti  
i componenti del Corpo delle guardie di città,  
che un carattere transitorio e durativo finchè  
l'amministrazione di pubblica sicurezza si  
trovi vincolata dalle ferme in corso, poichè  
al rinnovarsi di esse intende di non rimet-  
terli in servizio se non rinunziano alla suac-  
cennata indennità mensile. »

Questo comma è veramente grave per gli  
ammogliati, i quali deve esser poi notato che  
sono anche i migliori.

Ed anzi, v'ha negli atti del Ministero  
dell'interno una circolare del 26 agosto 1883,  
firmata Depretis, con la quale si facevano  
delle condizioni speciali di favore agli agenti  
ammogliati « che si distinguono per zelo ed